

Contributo a fondo perduto

Tutte le informazioni per richiedere il contributo a fondo perduto per gli **Agenti di commercio**



Indice

1. INTRODUZIONE

2. IL CONTRIBUTO

- In cosa consiste
- A chi spetta
- A chi non spetta
- La misura del contributo

3. LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL'ISTANZA

4. COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA

- Contributo inferiore o uguale a 150 mila euro
- presa in carico e controllo
- La misura del contributo

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE

- Controlli
- Restituzione del contributo

7. PER SAPERNE DI PIÙ

Introduzione

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) ha introdotto il contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25. Il contributo spetta anche agli Agenti e Rappresentanti di Commercio ed è commisurato subita diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, oltre alle modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, definite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Il modello e le istruzioni di compilazione sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”).

Primo requisito

*Conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi **non superiore a 5 milioni di euro.***

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel **modello della dichiarazione dei redditi 2020** (redditi 2019), secondo la tabella riportata qui di lato:

Poiché la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell'istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno 2019. Il contributo spetta anche all'erede che prosegue l'attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	RE2, col. 2	
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime DI 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	RE2	
Società di Capitali (SC)	Ricavi	RS107, col. 2	
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi	RE2	

caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell'anno 2019, l'erede dovrà determinare l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell'erede.

ATTENZIONE

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Secondo requisito

Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

- Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
- Inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019
- Domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L'elenco di tali Comuni è riportato alla fine di questa guida.

Gli agenti di commercio che ha iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2019, e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020), per la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio). Si tenga presente che

- Devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile
- Occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile
- Concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili
- Gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi - al netto dell'Iva - delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
- Nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- Gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

Esempi di requisito della diminuzione di fatturato:

APRILE 2019	2/3 APRILE 2019	APRILE 2020	SPETTA
10.000	6.667	1.000	✓
10.000	6.667	7.000	✗

Il contributo | A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- Soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti
- Enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir
- Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir
- Professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali) Gli Agenti di Commercio non rientrano in questa categoria.
- Soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27(bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto "Cura Italia").

La misura del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo | Casi particolari

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:

- Se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l'importo minimo del contributo
- Se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019, spetta l'importo minimo del contributo.

Come predisporre e trasmettere l'istanza

Consigliamo di farsi assistere, per la compilazione e l'invio della domanda, dal proprio commercialista, che sicuramente è già stato delegato all'utilizzo, per vostro conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi". In questo caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell'intermediario. Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono solo informatiche.

Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono **solo informatiche**.


- Un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il file dell'istanza va inviato mediante l'usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, sarà possibile inviare anche più istanze con un'unica trasmissione
- Una specifica procedura web messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi". Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un'istanza alla volta.

Come predisporre e trasmettere l'istanza

Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi") deve seguire i seguenti passi:

1.


Accedere nella sua area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) ovvero le credenziali Entratel/Fisconline o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)



The screenshot shows the homepage of the Agenzia delle Entrate website. At the top, there is a navigation bar with links for 'Richiedi il PIN', 'Contatti e assistenza', and 'Trova l'ufficio'. Below this is a search bar and social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, and RSS. A dark blue navigation menu contains links for 'Cittadini', 'Imprese', 'Professionisti', 'Intermediari', 'Enti e PA', and 'L'Agenzia', along with a red 'Area riservata' button. The main content area features a date '21/05/20' and a headline 'Decreto Rilancio. Il vademecum'. The text below explains that the agency summarizes and explains the provisions of the 'decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020', which includes measures for health, support for workers and families, and tax incentives for businesses. A link to the PDF document is provided at the bottom of the article. To the right of the text is a graphic showing a hand placing a puzzle piece on a bar chart, with the text 'Le misure fiscali del Decreto Rilancio' and 'Il Piano dell'Agente delle Entrate'.


2.

Cliccare sul link “Fatture e Corrispettivi” presente nella home page della sua scrivania




3.

Cliccare sul link “Contributo a Fondo Perduto” presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”




4.

Cliccare sul link “Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)”



5.1

Inserire le informazioni dell'istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto "Invia istanza"



5.2

Inserire le informazioni dell'istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto "Invia istanza"

Istanza di richiesta contributo a fondo perduto

Compilazione richiesta

1. Informazioni | 2. **Requisiti** | 3. Riepilogo

Motivazione

- Soggetto con attività economica (art. 10129)
- Soggetto che, a tal fine, ha beneficiato dell'articolo 45 della legge n. 30 del 28/2/1997 (Decreto Legge n. 26 del 28/2/1997) e successivamente ha ottenuto l'iscrizione in un registro di imprese o in un registro di commercio (art. 10130)
- Il beneficiario è un soggetto che ha beneficiato di un contributo a fondo perduto (art. 10131)

Importo complessivo richiesto (art. 10132)

- Fino a euro 400.000
- Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000
- Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000

Importo complessivo della fattura e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019

€ 0

Importo complessivo della fattura e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2018

€ 0

Documentazione

Caricamento delle immagini e dei documenti necessari per la richiesta...

Presenza in carico e controlli

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell'istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare subito questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all'istanza trasmessa.

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una "ricevuta di scarto". Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la "presa in carico" dell'istanza per successivi controlli più approfonditi.

Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.

Presenza in carico e controlli

ATTENZIONE

Per motivi tecnici legati ai ristretti tempi di erogazione del contributo a fondo perduto, il contribuente ha un periodo di tempo ridotto durante il quale poter sostituire un'istanza inviata con dati errati. Pertanto, è necessario prestare la massima attenzione nella fase di predisposizione dell'istanza seguendo le istruzioni collegate al modello.

Contestualmente alla messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia (si veda il successivo box "Attenzione") è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Come sopra anticipato, dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell'Agenzia effettua dei controlli più approfonditi (per esempio il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l'intestatario o cointestatario dell'Iban indicato eccetera) che possono durare anche qualche giorno.

Presenza in carico e controlli

Al termine di tali controlli, il sistema dell'Agenzia emette:

- in caso di esito negativo, una "ricevuta di scarto"
- in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che attesta l'"accoglimento" dell'istanza e l'esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull'Iban indicato nell'istanza.

Dopo che il sistema ha concluso l'elaborazione per l'esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una rinuncia.

Ogni ricevuta (di scarto, di presa in carico e di accoglimento dell'istanza) viene messa a disposizione esclusivamente al soggetto che trasmette l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata dei servizi telematici.

All'interno della procedura web presente nel portale "Fatture e Corrispettivi", il soggetto richiedente o il suo intermediario delegato può verificare in qualsiasi momento l'esito dell'istanza trasmessa.

Presenza in carico e controlli

ATTENZIONE

Se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento - anche oltre il 13 agosto 2020 - un'istanza di rinuncia totale al contributo. Solo se l'istanza di rinuncia è trasmessa prima del rilascio della "ricevuta di accoglimento" (seconda ricevuta), il contribuente potrà inviare una nuova richiesta.

Anche la rinuncia può essere trasmessa dall'intermediario. Tuttavia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

Erogazione del contributo

Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all'Iban indicato nella domanda.

Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l'istanza verrebbe scartata.

All'interno della procedura web presente nel portale "Fatture e Corrispettivi", il richiedente e l'eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso all'elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all'esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.

In particolare, al link "Consultazione esito", è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.

Controlli ed eventuali restituzioni

Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- La reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- Nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale.

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.

Per saperne di più

Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 – articolo 25 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Contributo a fondo perduto)

Provvedimento del 10 giugno 2020 (Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

Modello e istruzioni per la compilazione, allegati al provvedimento del 10 giugno 2020

Clicca [qui](#) per visualizzare il decreto legge

Clicca [qui](#) per entrare nel portale dell'Agenzia delle entrate

